

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE CRISI D'IMPRESA**

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott.ssa	Laura De Simone	Presidente
dott.	Sergio Rossetti	Giudice rel.
dott.ssa	Vincenza Agnese	Giudice

nel procedimento

**R.G. N. 232/2025**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente a oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale della

**PREMESSO CHE**

- in data 17.02.2025, il sig. depositava un ricorso per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della , nonché dei sig.ri quali soci di una supersocietà di fatto comprendente i medesimi e la ovvero quali soci della s.n.c. irregolare ;
- in data 31.03.2025, la presentava un ricorso ex art. 44 CCII per l'accesso al concordato preventivo, con contestuale istanza di misure protettive anche nell'interesse dei sig.ri , e si costituiva nel giudizio *sub* R.G. 232-1/2025 contestando quanto *ex adverso* sostenuto;
- in data 01.04.2025, il Giudice Designato disponeva la sospensione della domanda di liquidazione presentata dal sig. fino all'esito della

predetta domanda di accesso e – stante la rinuncia degli interessati – disponeva il non luogo a procedere sulla domanda di applicazione delle misure protettive;

- in data 03.04.2025, questo Tribunale concedeva a termine di 60 giorni per il deposito di una domanda piena di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, salvo poi prorogare tale termine in data 31.07.2025 fino al 23.09.2025;
- in data 24.09.2025, a seguito del mancato deposito da parte di di una proposta definitiva di regolazione della crisi, questo Tribunale fissava udienza di comparizione delle parti al 02.10.2025;
- all'udienza del 02.10.2025, insisteva per la concessione di una proroga del termine per il deposito di una domanda piena, il difensore del sig. insisteva per la dichiarazione di liquidazione giudiziale della società e dei sig.ri , mentre compariva in udienza l' avv. in affermata sostituzione dell'avv. per rappresentare di aver depositato ulteriore istanza di liquidazione giudiziale della società e dei soci, istanza di cui non v'è traccia al fascicolo telematico.

Tanto premesso, questo Collegio ritiene che la domanda di liquidazione giudiziale della e dei sig.ri (di seguito, rispettivamente, la “Società” e i “Soci”) sia fondata per quanto di ragione.

### **Sull'inammissibilità della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi.**

La domanda di proroga formulata all'udienza del 02.10.2025 dalla Società non può essere accolta in quanto inammissibile.

L'art. 44, comma 1, lett. a), CCII consente una proroga fino al massimo di giorni 60 per il deposito di una “domanda piena” di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi.



È in atti che tale proroga sia stata concessa fino al 23.09.2025, termine perentorio entro il quale la Società avrebbe dovuto presentare una “domanda piena” di accesso ad uno strumento.

Non avendo la Società depositato alcuna proposta nel ridetto termine ed essendo una prima proroga già stata concessa e per il tempo massimo stabilito dalla legge, la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi deve essere dichiarata inammissibile.

### **Sulla liquidazione giudiziale della Società**

Nulla osta alla dichiarazione di liquidazione giudiziale della società in quanto:

- A) sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro degli interessi principali della società è situato in Italia e, precisamente, la sede legale è situata in Milano, e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa;
- B) la notifica si è perfezionata tempestivamente a mezzo Pec il 24.02.25 ai sensi dell'art. 40 CCII e la Società si è costituita nel procedimento;
- C) sussiste la legittimazione della ricorrente la quale vanta un credito scaduto e non pagato nei confronti della Società di € 457.150,00 (va, comunque, precisato che sono in corso accertamenti in sede penale volti ad accertare indebite appropriazioni di denaro da parte dei Soci e della Società per oltre € 1.500.000,00);
- D) la Società ha debiti erariali e previdenziali scaduti del complessivo importo di € 26.544,04, come da informativa dell'Agenzia Entrate-Riscossione;
- E) il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- F) dalla situazione contabile al 31.12.2024 prodotta dal debitore risulta un attivo patrimoniale di € 1.670.88,63 e debiti per € 1.978.288,81;
- G) il debitore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b) CCII come risulta: dalle dichiarazioni confessorie del debitore risultanti dalla domanda



con riserva di accesso ad uno strumento; dall'esistenza del credito del ricorrente nei confronti della Società di almeno € 457.150,00 portato da decreti ingiuntivi, nonché dalle risultanze delle scritture contabili da cui si evince un'eccedenza dei costi (€ 455.637,70) rispetto ai ricavi (€ 148.232,52) tali da ingenerare una perdita di esercizio di € 307.405,18, di talché è palese come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

Sussistono, pertanto, i presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della Società.

### **Sulla liquidazione dei Soci**

Il sig. ha richiesto la dichiarazione di liquidazione giudiziale anche dei Soci, argomentandola ora per la sussistenza di una supersocietà di fatto tra i medesimi ed ora in base al fatto che l'associazione culturale

, prima della sua trasformazione in una SRL, sarebbe stata, in realtà una società commerciale irregolare partecipata dagli stessi ora per la ricorrenza in capo ai Soci dei presupposti di legge per la loro dichiarazione di liquidazione giudiziale in quanto imprenditori.

Il contraddittorio si è regolarmente instaurato nei confronti dei sigg.ri che hanno ricevuto la notifica del ricorso introttivo il 26.2025, si sono costituiti in giudizio e all'udienza del 2.10.2025, svolta anche in loro personale presenza, hanno contestato la domanda richiamando gli atti già depositati dal precedente difensore.

Questo Collegio ritiene che la dichiarazione di liquidazione giudiziale dei sigg.ri debba essere pronunciata per ragioni concorrenti e autonome.

Dalla documentazione allegata, emerge infatti che – fino al 07.10.2024, ma con iscrizione al registro delle imprese il 29.10.2024 – esisteva tra i sigg.ri una società di fatto che utilizzando quale schermo quello di un'apparente associazione culturale, svolgevano in comune un'attività economica a norma dell'art. 2247 c.c.

Già prima del 2024, infatti, la società di fatto di cui sopra svolgeva, in via prevalente, attività di natura economica e imprenditoriale per il supporto di rappresentazione artistiche e l'organizzazione di spettacoli: gli apparenti associati, infatti, erano i soli sig.ri che si avvalevano, per lo svolgimento della loro attività di ben 14 dipendenti (cfr. doc. 6); l'effettiva realtà economico e imprenditoriale sottostante, risulta evidente (*i*) dalle dichiarazioni confessorie contenute nel verbale di trasformazione, ove



si legge che tale operazione fu posta in essere “*al fine di garantire una coerenza tra la forma giuridica e l’attività svolta*” e (ii) dalla locazione di un ramo d’azienda – che, per definizione, è un complesso di beni organizzato per l’esercizio di un’attività d’impresa - ad una terza società (cfr. all. 10).

In altri termini i sig.ri erano, in realtà, soci di una società alla cui attività hanno entrambi concretamente concorso: il sig. contribuendo al procacciamento delle risorse economiche con le modalità oggetto di accertamento anche in sede penale e la sig.ra quale legale rappresentante. Entrambi, inoltre, hanno concretamente partecipato all’attività sociale, giacché, esemplificativamente, hanno sottoscritto nel 2023 il contratto di mutuo di € 950.000,00 – garantendolo con fideiussione personale – per l’acquisto da parte della Società di un immobile necessario per la conduzione dell’attività d’impresa.

Lo svolgimento di attività commerciale comporta, pertanto, la riqualificazione della attività svolta prima del 2024 in termini di società di fatto, con applicazione della relativa disciplina con riferimento alla responsabilità dei soci (i.e., i sig.ri ).

Sussistono, quindi, tutti i requisiti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale anche dei sig.ri in quanto, appunto, soci di una società di fatto poi trasformatasi in società a responsabilità limitata il 29.10.2024.

L’art. 256, comma 2, CCII statuisce che “[l]a liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma 1 non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale è possibile solo se l’insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata”.

Siccome (i) non è ancora decorso un anno dalla data di registrazione della delibera nel Registro Imprese; (ii) i sig.ri sono stati soci illimitatamente responsabili di una società di fatto e non associati in un’associazione non riconosciuta; e (iii) l’insolvenza della Società attiene a debiti esistenti già alla data di trasformazione, fra cui quello nei confronti del ricorrente (e inoltre l’addendum scrittura privata relativa a un mutuo infruttifero di € 455.000,00 è datato 06.09.2023; il mutuo fondiario di € 950.000,00 è stato contratto il 3.10.2023), ne consegue che debba essere dichiarata la liquidazione giudiziale per estensione anche dei soci della società di fatto operante



prima della sua trasformazione in società a responsabilità limitata, risultando l'associazione un mero schermo giuridico.

Quando anche si volesse ora, per ipotesi, immaginare che esistesse effettivamente l'associazione non riconosciuta peraltro, comunque si dovrebbe pronunciare la liquidazione giudiziale dei sigg.ri

Con una disposizione di nuovo conio, infatti, l'art. 259 CCII estende *“le norme dettate per la liquidazione giudiziale delle società agli enti collettivi non societari, sempre che, secondo le regole generali, abbiano i requisiti oggettivi per essere assoggettati a siffatta procedura, ed ai relativi componenti, ove rispondano personalmente limitatamente delle obbligazioni dell'ente in base alle norme che li disciplinano, come, ad esempio, nel caso di coloro che abbiano agito in nome per conto dell'associazione non riconosciuta a norma dell'articolo 38 c.c.”* (v. relazione al Codice della Crisi, p. 202 e ss.).

Tale disposizione non solo recepisce l'opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza nel vigore della legge fallimentare secondo cui, per quanto qui interessa, le associazioni potevano essere assoggettate a fallimento (v. ad es. Cass. 22955/2022; Cass. 7311/2020; Cass. 15428/2011; Cass. 8374/2000; Cass. 9589/1993), ma, inoltre, come immediatamente rilevato dalla dottrina più accreditata, estende esplicitamente agli enti non societari, tra l'altro, la previsione dell'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale in estensione anche per i componenti illimitatamente responsabili per le obbligazioni dell'ente, così risolvendo i dubbi che nel passato regime erano sorti in proposito (limitandosi alla Suprema Corte, opinava per l'estensione Cass. 5305/2004 e Cass. 9589/1993, mentre *contra*, più recentemente, Cass. 23896/2023).

Assumendo come esistente l'associazione non riconosciuta, in considerazione, per quanto sopra detto, dell'attività economica svolta, la stessa deve considerarsi, in base all'art. 259 CCII suscettibile di essere posta in liquidazione giudiziale. Siccome, però, come detto, tale associazione si è trasformata in società a responsabilità limitata la dichiarazione di liquidazione giudiziale non può che essere pronunciata nei confronti della società quale risultante a seguito della trasformazione.

In base all'ultima parte dell'art. 259, poi, la dichiarazione di liquidazione giudiziale deve per ripercussione essere pronunciata nei confronti degli associati che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta a norma dell'art. 38 c.c.



Non vi è dubbio che delle obbligazioni assunte da anche i sigg.ri . Per limitare l'analisi a quanto preteso dal sig. , infatti, risulta dai decreti ingiuntivi allegati quali docc. 17 e 20 di parte ricorrente che i resistenti siano tenuti, in solido con l'associazione, a restituire al sig. le somme indebitamente sottrattegli e riversate nelle casse dell'associazione non riconosciuta.

Come già sopra detto, poi, la responsabilità illimitata di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione è venuta meno solo con l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di trasformazione dell'associazione in società a responsabilità limitata (29.10.2024), con la conseguenza che la liquidazione giudiziale per ripercussione può essere pronunciata anche nei confronti degli associati, risultando le obbligazioni contratte, come detto, allorquando esisteva, almeno formalmente l'associazione.

### **PQM**

visti gli artt. 2, 44, 49, 121 e ss. e 256 e ss. CCII;

### **DICHIARA**

- inammissibile la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi proposta da ;
- l'apertura della liquidazione giudiziale della (i) della società di fatto costituita tra i soci e , successivamente trasformata in data 29.10.2024 nella società .  
con sede legale in MILANO,  
quale procedura principale di insolvenza *ex art. 3 par. 1 Reg. UE 848/2015*, nonché (ii) dei sig.ri e quali soci illimitatamente responsabili *ex artt. 256 e ss.;*

### **NOMINA**

Giudice delegato il dott. Sergio Rossetti;

### **NOMINA**

- 1) curatore dott./avv. EDOARDO GIORGIO LUERTI, professionista che ha i requisiti di cui al novellato art. 358 CCII;
- 2) ordina al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta



a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

- 3) fissa l'udienza per l'esame dello stato passivo **in data 12/01/2026 ad ore 11:30** e dispone che lo svolgimento dell'udienza avvenga in presenza innanzi al Giudice Delegato presso il Palazzo di Giustizia, stanza 33, piano secondo, lato Manara;
- 4) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 5) ordina al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
- 6) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
  - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
  - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
  - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 7) ordina al curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;



- 8) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
- 9) ordina ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione Crisi d'Impresa il 02/10/2025.

Il Giudice estensore

Dott. Sergio Rossetti

Il Presidente

dott.ssa Laura De Simone

